



COMUNE DI CAPONAGO
Provincia di Monza e della Brianza

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
DI SPONSORIZZAZIONE E DEGLI ACCORDI DI
COLLABORAZIONE**

INDICE

ART. 1 – Oggetto

ART. 2 – Finalità

ART. 3 – Definizioni

ART. 4 – Finalità dei contratti

ART. 5 – Presupposti e oggetto dei contratti

ART. 6 – Modalità di scelta del contraente

ART. 7 – Stipulazione del contratto

ART. 8 – Diritto di rifiuto

ART. 9 – Aspetti fiscali

ART. 10 – Verifiche e controlli

ART. 11 – Riserva organizzativa

ART. 12 – Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

ART. 13 – Trattamento dei dati personali

ART.14 – Entrata in vigore

ART. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 43 della L. n. 449/1997, e s.m.i., all'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., ed all'art. 26 del D.Lgs. n. 163/2006, e s.m.i.

ART. 2 – Finalità

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica delle sopracitate forme contrattuali, al fine di assicurare l'accertamento dei requisiti di legittimità ai sensi della normativa vigente ed il rispetto dei principi di efficienza, trasparenza, buon andamento ed imparzialità che regolano l'operato della pubblica amministrazione.

ART. 3 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per “**contratto di sponsorizzazione**”: un contratto mediante il quale una parte (*sponsor*) si obbliga a versare una somma di denaro od a fornire beni, prestare servizi od eseguire lavori a favore di un terzo (*sponsee*), che a sua volta si impegna, nell'ambito delle proprie iniziative destinate al pubblico, a diffondere il nome dello sponsor tramite prestazioni accessorie di veicolazione del marchio, del logo e di altri messaggi a favore dello sponsor;
- per “**sponsor**”: il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, corrisponde finanziamenti od altra utilità ad altro soggetto (*sponsee*), veicolatore a fini pubblicitari del segno distintivo dello sponsor; possono assumere la veste di sponsor o di collaboratore istituzionale:
 - qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitale, le imprese individuali, le cooperative, i consorzi ecc...;
 - le associazioni senza fini di lucro, costituite con atto notarile, le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali del Comune;
- per “**sponsee**”: il soggetto sponsorizzato che rende una prestazione di mezzi, consistente nella divulgazione dei segni distintivi dello sponsor secondo le modalità del relativo contratto;
- per “**accordo di collaborazione**”: contratto con il quale due o più soggetti, pubblici o privati, si accordano per svolgere in modo coordinato alcune attività, coadiuvandosi a vicenda, per il perseguimento di un interesse pubblico.

Art. 4 – Finalità dei contratti

La stipulazione dei contratti oggetto del presente Regolamento deve essere finalizzata esclusivamente a:

- a. favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa;
- b. assicurare una migliore qualità dei servizi istituzionali prestati;
- c. realizzare maggiori economie.

In particolare, i predetti contratti sono diretti a :

- recuperare risorse per l'Ente che consentano indirettamente di ottenere un miglioramento della qualità dei servizi e dell'attività del medesimo;
- migliorare gli standard di qualità e l'aggiunta di servizi da prestarsi attraverso la fornitura di consulenza specializzata, l'effettuazione di servizi e di lavori, la fornitura di beni ed attrezzature all'Amministrazione Comunale;
- supportare progetti innovativi e processi informativi/formativi qualificati promossi dall'Amministrazione comunale.

ART. 5 – Presupposti e oggetto dei contratti

L'utilizzazione delle forme contrattuali di cui trattasi è ammessa ove sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il perseguimento di interessi pubblici;
- l'esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata;
- il conseguimento di risparmi di spesa;
- il rispetto delle prescrizioni di legge o di regolamenti.

Le stesse possono essere utilizzate per la realizzazione di iniziative in ambito culturale, sociale e sportivo, di attività di promozione del territorio, di valorizzazione del patrimonio comunale, dell'innovazione tecnologica e della formazione.

Il contratto di sponsorizzazione e l'accordo di collaborazione possono essere conclusi per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'Ente. Resta esclusa l'utilizzazione del contratto di sponsorizzazione e dell'accordo di collaborazione per l'affidamento della gestione di servizi comunali. Ai sensi della L. 27/12/1997, n. 449, art. 43, comma 3, per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, del presente Regolamento, possono essere inoltre stipulate convenzioni con soggetti pubblici e/o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.

Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione/accordi di collaborazione/convenzione quei soggetti che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'Amministrazione Comunale o che esercitino attività in conflitto di interesse con attività pubbliche.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni/collaborazioni/convenzioni riguardanti:

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pedo-pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, omofobia, odio o minaccia.

Le modalità di utilizzazione dei segni distintivi dei soggetti terzi devono presentare caratteri tali da essere coerenti con la natura dell'iniziativa e comunque non lesivi della dignità istituzionale dell'Ente.

ART. 6 - Modalità di scelta del contraente

La stipulazione delle sopra richiamate tipologie contrattuali può essere attivata:

- a) su iniziativa dell'Amministrazione Comunale;
- b) su iniziativa di soggetti privati.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1 lettera b), il Responsabile della struttura organizzativa competente può procedere, a seguito di trattativa diretta con il soggetto proponente, alla stipulazione del contratto di sponsorizzazione/accordo di collaborazione/convenzione, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 5 e previa deliberazione della Giunta Comunale.

Nell'ipotesi di iniziativa dell'Amministrazione Comunale, il procedimento di scelta del contraente deve svolgersi nell'osservanza dei principi dell'evidenza pubblica. In particolare deve essere rispettata la seguente procedura:

- a. la Giunta Comunale, annualmente o con riferimento a singoli eventi/iniziativa/interventi approva, con propria deliberazione, un apposito avviso, al quale viene data preventiva ed ampia pubblicità mediante la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, sul sito internet e/o con altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per garantire maggior conoscenza e partecipazione;
- b. tale avviso deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - descrizione delle attività/servizi/beni o interventi che s'intendono realizzare/acquisire tramite i predetti contratti;
 - obblighi a carico dello *sponsor*/collaboratore;
 - clausole operative riguardanti le prestazioni a carico dello *sponsee* per la pubblicizzazione di segni distintivi dello sponsor;
 - modalità e termini per la presentazione dell'offerta proposta;
 - criteri di valutazione delle offerte presentate (meramente a titolo esemplificativo: componenti economiche della proposta, qualità tecnica ed estetica del prodotto finito, modalità di gestione dell'intervento, mezzi economici, umani e strumentali a disposizione);
- c. l'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, deve indicare:
 - il bene, il servizio, l'attività o l'opera che si intende sponsorizzare o alla cui realizzazione si intende collaborare, oppure l'indicazione della somma offerta;
 - l'accettazione delle condizioni previste nell'avviso;
- d. per ogni iniziativa può essere prevista la sottoscrizione di più contratti di sponsorizzazione/contratti di collaborazione/convenzione;
- e. la valutazione delle offerte presentate nei termini e nei modi indicati nell'avviso è effettuata dal Responsabile della struttura competente nel rispetto dei criteri definiti nell'avviso medesimo.

ART. 7 – Stipulazione del contratto

Il Responsabile della struttura organizzativa competente formalizza con propria determinazione la scelta del contraente e stipula con lo stesso un atto di natura contrattuale in forma scritta, nel quale sono specificati gli obblighi ed i diritti delle parti.

Per importi superiori a € 20.000,00 al netto dell'IVA, è obbligatoria la stipulazione del contratto mediante atto pubblico; tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, sono a carico dello sponsor.

Il contratto deve prevedere clausole che in nessun caso pregiudichino o condizionino l'attività dell'amministrazione. In particolare il contratto deve contenere:

- a. denominazione del contraente;
- b. oggetto e finalità;
- c. gli obblighi assunti rispettivamente dall'Ente e dal soggetto contraente, nonché le relative sanzioni in caso di eventuale inadempimento (clausola di tutela);

- d. il diritto del contraente all'utilizzazione degli spazi e degli altri strumenti di veicolazione concessi dall'Ente, nonché le modalità ed i limiti di esercizio dello stesso;
- e. la durata del contratto, nonché l'eventuale possibilità di proroga o rinnovo dello stesso;
- f. la determinazione del corrispettivo della sponsorizzazione/collaborazione/convenzione; nel caso di operazioni permutative, il controvalore monetario di tali operazioni;
- g. le eventuali garanzie richieste;
- h. le verifiche contrattuali e le relative responsabilità;
- i. la facoltà dell'ente di recedere unilateralmente per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 11 della L. n. 241/1990, e s.m.i.;
- j. disposizioni in materia di eventuali controversie e delle spese contrattuali.

La stipulazione del contratto sostituisce qualunque atto, concessione, comunicazione, autorizzazione o nulla osta di competenza del Comune, richiesti per l'installazione su suolo pubblico di cartelli pubblicitari e per la diffusione delle comunicazioni da pubblicizzare. Copia del contratto è trasmessa agli uffici interessati agli adempimenti conseguenti e alle necessarie verifiche.

ART. 8 – Diritto di rifiuto

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione/collaborazione/convenzione qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui ai precedenti articoli.

L'Amministrazione si riserva altresì di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, qualsiasi sponsorizzazione/collaborazione qualora ritenga:

- che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- reputi inaccettabile la proposta per motivi di inopportunità generale.

ART. 9 - Aspetti fiscali

Le prestazioni oggetto dei contratti di sponsorizzazione/accordi di collaborazione/convenzioni disciplinate dal presente regolamento sono assoggettate alle vigenti disposizioni in materia fiscale. Il Comune provvederà ad emettere regolare fattura di importo pari al contributo economico ricevuto.

Nel caso di sponsorizzazioni effettuate con beni, servizi e interventi, lo sponsor provvederà a fatturare al Comune l'importo della prestazione; il Comune provvederà all'emissione di fattura di eguale importo, a titolo di sponsorizzazione.

Nella sola ipotesi in cui il contratto di sponsorizzazione preveda, in capo allo sponsor, l'esecuzione gratuita della manutenzione ordinaria di aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile (a titolo meramente esemplificativo: aree a verdi, rotatorie, ecc...) a fronte del diritto all'installazione di manufatti che reclamizzino l'immagine dello sponsor, trova applicazione in via esclusiva la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 38 del D. Lgs. 507/93 e s.m.i. L'operazione, pertanto, non è da intendersi commutativa e non è rilevante ai fini IVA. Lo sponsor deve in ogni caso fatturare all'Ente la prestazione espletata gratuitamente.

Trovano in ogni caso applicazione le norme relative ai tributi locali vigenti, cui espressamente si rinvia.

ART. 10 - Verifiche e controlli

La struttura comunale competente per materia accerta la correttezza degli adempimenti convenuti, e dei relativi contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.

Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate alla controparte. La notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nei relativi contratti.

ART. 11 – Riserva organizzativa

La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale secondo la disciplina del presente Regolamento. E' in facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel settore pubblicitario.

ART. 12 – Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

Le somme previste nei capitoli di spesa finalizzati all'acquisizione di attività/servizi/beni o alla realizzazione di interventi, che non risultano utilizzate a seguito della stipula di contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, costituiscono risparmi di spesa. Per l'ipotesi di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 43 comma 3 della legge 449/97, la quantificazione dei risparmi è determinata in applicazione di quanto previsto dalla medesima disposizione.

Tali risparmi sono destinati alle seguenti finalità:

- nella misura del 30% sono destinate all'implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività, di cui all'art. 15 CCNL dell'1.4.1999 come modificato dall'art. 4 comma 4 CCNL 05.10.2001, per essere erogate in forma di incentivo al personale che ha lavorato all'iniziativa di sponsorizzazione; l'erogazione dell'incentivo avviene nel rispetto delle norme legislative e contrattuali vigenti;
- la restante quota del 70% costituisce economia di bilancio.

In presenza di vincoli di bilancio o legislativi che non consentono un incremento delle risorse decentrate, tutti i risparmi di spesa costituiscono economia di bilancio.

ART. 13 – Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del Regolamento.

Titolare del trattamento è il Comune di Caponago nella persona del Sindaco pro tempore, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopraccitata.

ART. 14 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza della seconda pubblicazione prevista ai sensi dell'art. 7 comma 5 dello Statuto Comunale.

Il presente Regolamento Comunale è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30 settembre 2010 divenuta esecutiva in data 31 ottobre 2010 .

Dalla Residenza Municipale, 16 novembre 2010

IL SINDACO
CAVENAGO Dr. Carlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALPIETRO Dr. Fulvia

Copia del presente Regolamento Comunale è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni a partire dal 17 novembre 2010 al 2 dicembre 2010.

Dalla Residenza Municipale, 3 dicembre 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALPIETRO Dr. Fulvia

Il presente Regolamento Comunale è entrato in vigore in data 3 dicembre 2010.

Dalla Residenza Municipale, 3 dicembre 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALPIETRO Dr. Fulvia